

FSE+ 2021/2027

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITÀ, PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 PRIORITA' ISTRUZIONE E FORMAZIONE – Azione PAD 2.f.12

Indice generale

Riferimenti normativi.....	2
Articolo 1 Finalità dell'avviso.....	3
Articolo 2 Soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi e requisiti.....	4
Articolo 3 Obblighi delle amministrazioni comunali beneficiarie.....	4
Articolo 4 Destinatari dei progetti.....	4
Articolo 5 Risorse disponibili.....	5
Articolo 6 Applicazione dei costi standard unitari.....	5
Articolo 7 Modalità di adesione all'avviso regionale, termini per la presentazione e modalità di assegnazione delle risorse disponibili e dettaglio penalità.....	6
Articolo 8 Adempimenti delle amministrazioni comunali assegnatarie dei contributi.....	10
Articolo 9 Giustificativi di spesa.....	10
Articolo 10 Variazioni in itinere della scheda preventivo.....	11
Articolo 11 Modalità di monitoraggio, rendicontazione e liquidazione in itinere.....	11
Articolo 12 Controlli in itinere e a rendiconto dell'amministrazione regionale.....	12
Articolo 13 Rendicontazione finale.....	12
Articolo 14 Responsabile del procedimento.....	14
Articolo 15 Trattamento dei dati personali.....	14
Articolo 16 Informazione e pubblicità.....	17
Elenco Allegati:.....	19

FSE+ 2021/2027

Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità, per l'anno educativo 2023/2024 PRIORITA' ISTRUZIONE E FORMAZIONE – Azione PAD 2.f.12

Riferimenti normativi:

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili anche al Fondo sociale europeo Plus;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/702, Allegato IX, che definisce le “Condizioni relative al rimborso a tutti gli Stati membri specificati delle spese in base a tabelle standard di costi unitari”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- la Legge Regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii;
- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/11/2022;
- la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016 e ss.mm.ii., che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020, a cui si fa riferimento nelle more della definizione del nuovo sistema di gestione e controllo per il PR FSE+2021-2027;
- della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 495 del 8 maggio 2023 che approva gli elementi essenziali dell’avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, adottato con Delibera di Giunta Regionale n.1392 del 07/12/2022;
- l’articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;

- il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il “Regolamento sui criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” e s.m.i, a cui si fa riferimento nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale in materia di ammissibilità delle spese per il periodo 2021-2027;
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.
- il D.P.G.R. 41/r 2013;

Dato atto che:

- in merito alle procedure d'infrazione a norma dell'art.258 TFUE dall'analisi della banca dati EUR-Infra non risultano procedure d'infrazione per inadempienze di competenza della Regione Toscana sulle materie oggetto del presente avviso. Le operazioni selezionate in esito alla presente procedura non sono quindi oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art.258 TFUE.

Articolo 1 Finalità dell'avviso

La finalità del presente avviso è la promozione ed il sostegno nel territorio regionale della Toscana nell'anno educativo 2023/2024 (settembre 2023-luglio 2024) dell'accoglienza dei bambini in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità e a titolarità:

- a) comunale;
- b) privata, esclusivamente se in possesso del requisito dell'accreditamento di cui agli artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.; limitatamente ai servizi a titolarità privata, il supporto viene garantito per i bambini e le bambine, **i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 35.000,01 e 50.000,00.**

Si conferma l'impostazione adottata da molti anni dalla Regione Toscana di prevedere che i servizi educativi per la prima infanzia debbano garantire un livello alto di qualità ai bambini, alle bambine e alla famiglie che li utilizzano. L'attenzione al tema della qualità viene confermato dalle disposizioni normative relative ai servizi per la prima infanzia previste dal Regolamento Regionale di cui al D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii. e da quanto previsto dal presente avviso, con particolare riferimento all'inclusione sociale e alle risorse specificatamente destinate a favorire l'accoglienza dei bambini e delle bambine:

- a) con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992;
- b) il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;
- c) dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE”.

Il presente avviso regionale rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Articolo 2

Soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi e requisiti

I soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi alla Regione sono i Comuni, singolarmente o mediante esercizio associato svolto mediante Unioni di Comuni ovvero mediante convenzione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 68/2011.

L'esercizio associato è dimostrato laddove l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato gestisce tutti i procedimenti, attività e servizi relativi ai servizi educativi per la prima infanzia. In tal caso l'amministrazione tenuta alla presentazione della richiesta di contributi è l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato.

Per partecipare i Comuni dovranno garantire che i servizi per i quali si richiede il contributo a valere sul presente Avviso siano rispettosi degli standard di qualità previsti dalla normativa regionale (*d.p.g.r. 41/R/2013*).

In particolare si fa riferimento al Sistema di Governance previsto per l'accompagnamento, il supporto e lo sviluppo dei servizi, alla professionalità richiesta per il personale impegnato nei contesti educativi, così come indicato dal Titolo I "Oggetto e disposizioni generali" del Regolamento di cui sopra.

Inoltre sono individuati come indicatori di qualità i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per ciascuna tipologia di servizio di cui ai titoli II "Nido d'infanzia", III "Servizi integrativi" e IV "Continuità verticale" oltre a quanto già sopra menzionato.

Risultano determinanti per la qualificazione del Sistema anche la capacità inclusiva dei servizi nei confronti delle bambine e dei bambini con particolari problematiche rilevate.

Infine la prospettiva della continuità verticale da 0 a 6 anni, così come previsto dalla normativa nazionale, risulta un'ulteriore elemento qualificante del sistema, al fine di garantire la coerenza dei processi educativi per questa fascia di età.

Articolo 3

Obblighi delle amministrazioni comunali beneficiarie

Per l'attuazione della misura prevista dal presente avviso le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di:

- una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto fino al 31.12.2035;
- rispettare la normativa europea del "divieto di doppio finanziamento", che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;
- attuare l'intervento nel rispetto dei principi di pari opportunità, non discriminazione e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Articolo 4

Destinatari dei progetti

Destinatari dei progetti finanziati a valere con le risorse di cui al presente avviso sono i bambini e le bambine in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana.

Articolo 5 **Risorse disponibili**

Le risorse disponibili di cui al presente avviso ammontano a **10.000.000,00 euro**, a valere sulle risorse del FSE+ 2021-2027 - Priorità Istruzione e Formazione – Azione PAD 2.f.12.

Eventuali risorse che si rendessero successivamente disponibili sul bilancio regionale, potranno essere destinate, se necessario, all'incremento degli importi assegnati alle amministrazioni comunali.

Articolo 6 **Applicazione dei costi standard unitari**

Al fine del calcolo del contributo spettante per ciascun bambino frequentante il servizio si utilizzano i costi standard unitari (UCS) definiti dal Regolamento delegato (UE) 2021/702, Allegato IX,.

L'importo dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute nel sostegno regionale alle attività ed ai progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia ammessi a contributo negli avvisi regionali a valere sulle risorse del PR FSE+, è quantificato in € 3.709,00/bambino.

Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato, in misura proporzionale, sulla base del numero dei bambini frequentanti i servizi per la prima infanzia e sulla base dei mesi di effettiva frequenza dei bambini.

Il numero massimo di mensilità di frequenza sul quale viene determinato il contributo da riconoscere è quantificato in dieci. In caso di frequenze inferiore a dieci mensilità il contributo viene ridotto proporzionalmente così come segue:

$$\text{Importo riconosciuto} = \frac{\text{mesi di frequenza}}{10} \times \text{€ 3.709,00}$$

L'UCS ed i criteri di cui sopra sono utilizzati anche in fase di predisposizione della scheda preventivo.

In termini di durata complessiva in mesi solari, tenuto conto della particolarità dell'attività dei servizi per la prima infanzia, l'anno educativo (accademico) è quantificato fino ad un massimo di dieci mesi di frequenza dei bambini, nel periodo settembre 2023 – luglio 2024; si assumono pertanto, come date di avvio e termine delle attività progettuali il 01/09/2023 e il 31/07/2024 in coerenza con la durata dell'anno educativo.

Può essere previsto un numero di mensilità di frequenza inferiore a 10 esclusivamente nei casi di:

- a) maturazione dell'età utile per l'accesso ai servizi per la prima infanzia in una data successiva al mese di ottobre;
- b) accesso ai servizi posticipato per svolgimento di attività di inserimento;
- c) avvio dell'attività del servizio in una data successiva a ottobre;
- d) termine delle attività del servizio antecedente al 1/6/2024 o al 1/7/2024 in caso di avvio delle attività del servizio in un mese successivo a settembre 2023;
- e) minori con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992;
- f) minori il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;

- g) minori dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE”.

I contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, per almeno 5 giorni nell’arco del mese o qualora il minore dovesse frequentarne un numero inferiore nell’arco del mese di riferimento se ciò sia dovuto a uno stato di malattia certificato dal medico. Di tali assenze i servizi comunali e convenzionati assicurano la tempestiva comunicazione formale all'amministrazione competente con le modalità da quest'ultima stabilite.

Con riferimento al certificato medico:

- deve far riferimento ad uno stato di malattia pregresso o attuale del/la bambino/a (es. il bambino è stato assente per motivi di salute, il bambino presenta patologia e non può frequentare etc.) o attestare l’avvenuta guarigione (es. il bambino è guarito e può essere riammesso al nido); non sono ammissibili quei certificati che attestano che il/la bambino/a è esente da patologie e/o non ha avuto patologie nel periodo di assenza;
- nel caso in cui non sia desumibile chiaramente la data di inizio e fine della malattia, dovrà essere prodotta specifica dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore dei bambini interessati, con il modello di cui all’allegato G, ove si indichi il periodo di assenza, accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore;
- ove la normativa, approvata successivamente all’adozione del presente avviso, stabilisca la non obbligatorietà dei certificati medici i genitori/tutori dovranno produrre esclusivamente il modello di cui all’allegato G.

Per tutto l'anno educativo, i mesi di assenza per malattia, possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due, anche non continuativi, ferma restando la necessità che il minore permanga iscritto al servizio educativo.

Il Settore regionale competente, sulla base di un eventuale situazione epidemiologica, si riserva di integrare e/o modificare le disposizioni di cui sopra, tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle autorità competenti; di tali modifiche sarà data comunicazione a mezzo circolare alle amministrazioni comunali ammesse a contributo.

Articolo 7

Modalità di adesione all'avviso regionale, termini per la presentazione e modalità di assegnazione delle risorse disponibili e dettaglio penalità

Le amministrazioni interessate così come individuate all'articolo 3, al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente avviso, inviano al Settore Educazione e Istruzione la richiesta di adesione all'avviso regionale di cui all’allegato B sottoscritto digitalmente, in cui si dovranno indicare le attività previste finalizzate al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia e, nei casi ivi indicati, l’allegato C.

L’allegato C dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inviato contestualmente anche in formato scrivibile (ods,xls).

Nel caso di esercizio associato di funzioni dovrà essere inviato, a pena di esclusione della richiesta di adesione, l'atto convenzionale dal quale risulti tale modalità di gestione.

La documentazione di cui ai paragrafi precedenti è obbligatoria, pena la non ammissibilità della richiesta di adesione presentata.

Tale documentazione deve essere trasmessa alla Regione Toscana – Settore Educazione e Istruzione esclusivamente via PEC, a pena di esclusione, entro e non oltre il 16 giugno 2023 al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it.

L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - AVVISO QUALITA’ NIDI a.e. 2023/2024.

In caso sussista la consistenza della lista di attesa di cui al successivo punto D (lista di attesa per minori i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 35.000,01 e 50.000,00) dovrà essere trasmessa la Determina Dirigenziale di approvazione di tale elenco, rilevato in una **data non antecedente al 09/06/2023** in cui devono figurare esclusivamente i bambini e le bambine con genitori/tutori con tale intervallo di ISEE.

Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile alla Regione Toscana e rimane nella responsabilità del soggetto che effettua l'invio.

Il Settore Educazione e Istruzione si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine perentorio per la risposta, in assenza della quale la richiesta di adesione non sarà accolta.

A seguito dell'istruttoria di tale documentazione la Regione Toscana provvede, mediante decreto dirigenziale - alla ripartizione delle risorse rese disponibili dal presente avviso pari a € 10.000.000,00; le risorse saranno ripartite con la seguente modalità:

A) assegnazione di una quota pari a € 5.000,00 per ogni amministrazione comunale ricompresa tra le aree interne della Toscana (classificazione Ultraperiferica, periferica e intermedia), individuata come tale nell'allegato A della deliberazione della G.R. n. 199 del 28 febbraio 2021;

successivamente si procede all'assegnazione di:

B) € 5.000,00 per ciascuna delle amministrazioni comunali aderenti ad una gestione associata;

C) € 5.000,00 per ciascun bambino o bambina:

c1) con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992;

c2) il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;

c3) dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE";

D) € 1.000.000,00 da ripartire proporzionalmente alla consistenza della lista di attesa, nei servizi per la prima infanzia a titolarità comunale, dei bambini e delle bambine, **i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 35.000,01 e 50.000,00**; i contributi sono assegnati fino ad un massimo dell'importo di € 3.709,00 per bambino/a in lista di attesa; qualora l'importo di € 1.000.000,00 non venga pienamente utilizzato si provvederà alla ripartizione della quota residua con le modalità di seguito specificate;

- assegnati preventivamente i contributi di cui sopra, la Regione Toscana assegna € 3.709,00 per ciascun/a bambino/a per i/le quali l'amministrazione comunale propone di sostenere l'accoglienza in servizi per la prima infanzia di qualità nel progetto presentato; qualora le risorse residue disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sostegno all'accoglienza inserite nei progetti, i contributi regionali saranno ripartiti proporzionalmente al numero dei residenti in età 0-3 anni come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili.

L'assegnazione di cui al punto D) sarà effettivamente riconosciuta in sede di istruttoria della documentazione di cui all'articolo 8 solo nel caso in cui i minori indicati nella lista di attesa siano effettivamente inseriti nell'allegato E; restano invariate le restanti disposizioni in materia di riconoscimento di spesa a consuntivo previste dal presente avviso.

Su tale importo teorico assegnato viene applicata una riduzione pari al 50%, per le amministrazioni comunali che nell'a.e. 2023/2024 abbiano rinunciato alla gestione associata dei servizi per la prima infanzia che invece è stata realizzata nell'a.e. 2022/2023; tale penalità non si applica qualora tali amministrazioni comunali abbiano optato per l'a.e. 2023/2024 per altra gestione associata dei servizi per la prima infanzia.

Il Settore regionale competente verificherà inoltre l'incremento delle tariffe mensili deciso dai Comuni e dalle Unioni di Comuni per la frequenza dei servizi comunali per l'anno educativo 2023/2024 rispetto all'anno educativo 2022/2023.

Vengono applicate le seguenti penalità in ragione di un incremento deciso dalle amministrazioni comunali, a parità di orario di frequenza del servizio, superiore alla crescita media registrata nel 2022 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, che risulta pari all'8,1%:

- un incremento superiore all'8,1% e fino al 20%, determina l'applicazione di una penalità pari al 30% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente avviso;
- un incremento superiore al 20% e fino al 40%, determina l'applicazione di una penalità pari al 50% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente avviso;
- un incremento superiore al 40% e fino all'80%, determina l'applicazione di una penalità pari al 80% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente avviso;
- un incremento superiore al 80% determina l'esclusione dall'assegnazione dei contributi di cui al presente avviso.

Tali penalità verranno ridotte in presenza di almeno una delle presenti condizioni:

a) gli importi delle tariffe mensili per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia comunali, sono stati rideterminati:

a1) comprendendo nelle stesse per l'anno educativo 2023/2024 anche gli importi previsti per la refezione, diversamente da quanto previsto nell'anno educativo 2022/2023;

a2) differenziando tali importi sulla base dell'ISEE;

tale deroga viene concessa esclusivamente qualora tale rideterminazione delle tariffe non determini un incremento superiore al 40% rispetto a quanto previsto nell'anno educativo 2022/2023; qualora tale rideterminazione determini un incremento superiore al 40% si applicheranno le seguenti penalità:

- un incremento superiore al 40% e fino al 80% determina l'applicazione di una penalità pari al 50% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente avviso;
- un incremento superiore al 80% e fino al 100% determina l'applicazione di una penalità pari al 80% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente avviso;
- un incremento superiore al 100% determina l'esclusione dall'assegnazione dei contributi di cui al presente avviso;

b) è stato reso disponibile, a fronte dell'incremento delle tariffe, un aumento dell'orario di servizio giornaliero uguale o superiore a 60 minuti e qualora tale rideterminazione delle tariffe non sia superiore al 20% di quelle previste nell'anno educativo 2022/2023 per ogni ora di apertura giornaliera aggiuntiva; qualora tale rideterminazione sia superiore al 20% per ogni ora aggiuntiva si applicheranno le seguenti penalità:

- un incremento superiore al 20% e fino al 40%, determina l'applicazione di una penalità pari al 50% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente avviso;
- un incremento superiore al 40% e fino al 80% determina l'applicazione di una penalità pari al 80% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente avviso;
- un incremento superiore all'80% determina l'esclusione dall'assegnazione dei contributi di cui al presente avviso;

- per incrementi dell'orario giornaliero del servizio diversi da 60 minuti, si applicheranno le relative proporzioni matematiche per il calcolo delle percentuali ammesse e delle penalità;

In presenza di ulteriori tipologie di rideterminazione delle tariffe comunali si procederà, nella determinazione dei massimali di incremento e delle relative penalità, con il criterio della interpretazione analogica rispetto alle deroghe previste ai punti a) e b).

La percentuale di incremento delle tariffe di ciascuna amministrazione comunale che ha presentato domanda, sarà calcolata come media di tutte le variazioni (in aumento, in diminuzione, in invarianza di ogni modulo orario/fascia ISEE) applicate in tutti i servizi a titolarità comunale presenti sul territorio; per tale motivazione, ai fini del calcolo della media dell'incremento per l'a.e. 2023/2024 rispetto all'a.e. 2022/2023, nell'allegato C dovranno essere riportate le tariffe di tutti i servizi comunali per ogni modulo orario/fascia ISEE, sia per quelli in cui sia stata previsto un aumento, sia per quelli per i quali non vi sia stato alcun incremento.

Nel caso di accertata sussistenza di tipologie diverse di rideterminazione in aumento delle tariffe, sarà presa in considerazione, ai fini dell'applicazione delle eventuali penali, la condizione più favorevole al beneficiario tra quelle sopra citate.

Le penalità di cui sopra non si applicano qualora sia stata modificata la tipologia di servizio per la prima infanzia da spazio gioco a nido d'infanzia; tale modifica deve risultare espressamente in un provvedimento comunale. Tale deroga si applica esclusivamente qualora nell'anno educativo 2022/2023, come servizi a titolarità comunale, fosse stato presente solo uno spazio gioco. Qualora, oltre allo spazio gioco, nell'anno educativo 2022/2023, fosse stato presente anche uno o più nidi d'infanzia, ai fini della valutazione sull'applicazione delle penalità, si tiene conto dei limiti percentuali sopra previsti.

Esclusivamente qualora l'amministrazione comunale non abbia disposto alcun incremento delle tariffe dei servizi comunali per l'anno educativo 2021/2022 la percentuale del 8,1% sopra indicata viene rideterminata al 10% (quale somma delle percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 8,1% per l'anno 2022 e 1,9% per l'anno 2021); la percentuale del 10% risulta esclusivamente in tale caso quale incremento massimo consentito per non incorrere nelle penalità sopra specificate.

L'applicazione delle penalità sopra previste non tiene conto della invariabilità da più anni delle tariffe applicate per la frequenza dei servizi per la prima infanzia da parte delle amministrazioni comunali interessate.

Le eventuali economie risultanti dall'applicazione delle penalità precedentemente descritte saranno redistribuite tra le restanti amministrazioni comunali proporzionalmente alla consistenza numerica della popolazione 0-3, come risultante dagli ultimi dati Istat disponibili.

A seguito dell'istruttoria di tale documentazione il Settore regionale competente darà avvio agli adempimenti previsti dall'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"; al fine di consentire allo scrivente Settore di procedere celermente all'adozione del provvedimento di assegnazione dei contributi, è necessario che le amministrazioni comunali che hanno presentato il progetto iniziale procedano all'**acquisizione del Codice unico di progetto (CUP)**. Tutto ciò al fine dell'inserimento di tale Codice nel provvedimento di assegnazione dei contributi e per l'assunzione dell'impegno di spesa e del rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

A tale fine il Settore regionale invierà una specifica comunicazione alle amministrazioni comunali che hanno aderito al presente avviso nella quale verranno specificate le modalità di **acquisizione del CUP tramite il Sistema informativo del FSE+ e/o eventuale altro applicativo**.

In assenza di tale Codice CUP non sarà possibile procedere all'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e al conseguente impegno di spesa.

La verifica e la valutazione dei progetti è effettuata da apposito nucleo interno.

L'amministrazione regionale provvederà ad una verifica, anche a campione, sul contenuto e sui dati sopra riportati, al fine del riconoscimento del contributo assegnato, in una fase successiva all'assegnazione.

Articolo 8

Adempimenti delle amministrazioni comunali assegnatarie dei contributi

Le amministrazioni individuate dalla Regione Toscana come assegnatarie dei contributi devono trasmettere esclusivamente via PEC entro e non oltre il 9 settembre 2023, alla Regione Toscana – Settore Educazione e Istruzione all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, riportando nell'oggetto gli stessi contenuti previsti all'articolo 7, la seguente documentazione:

- 1) l'atto convenzionale con la Regione per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti, di cui all'allegato D sottoscritto digitalmente;
- 2) la scheda preventivo di cui all'allegato E, con le informazioni relative ai bambini e alle bambine destinatarie del progetto; in tale scheda dovrà essere inserita la specifica delle mensilità previste di frequenza, che potranno essere modificate fino alla scadenza prevista all'articolo 11. In tale allegato dovrà esser dato conto dell'utilizzo dei contributi di cui al paragrafo 9 - punto D) - dell'art.7

Gli allegati D e E devono essere sottoscritti digitalmente.

Il prospetto di cui all'allegato E, in formato scrivibile (ods, xls, etc.), deve essere inviato contestualmente anche per posta elettronica al seguente indirizzo:

progetto.conciliazione@regione.toscana.it.

Il Settore Educazione e Istruzione si riserva di richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine perentorio per la risposta, in assenza della quale i contributi saranno revocati.

L'omessa presentazione della documentazione sopra indicata determina, successivamente al sollecito di trasmissione dello stesso da parte del Settore Educazione e istruzione, la revoca totale dei contributi.

Con la presentazione di tale documentazione il soggetto proponente autorizza in ogni caso l'amministrazione regionale all'erogazione dell'anticipo, fino ad un massimo del 50% dell'importo assegnato.

Le amministrazioni beneficiarie dei contributi si **impegnano ad adempiere agli obblighi di comunicazione così come previsto all'articolo 16.** L'amministrazione regionale potrà verificare in ogni momento, anche senza preavviso, il rispetto di tale adempimento. Tali verifiche potranno essere effettuate anche a campione.

Articolo 9

Giustificativi di spesa

Essendo la spesa riconosciuta sulla base delle Unità di Costi Standard (UCS) legate al "numero di partecipanti con frequenza verificata" viene definito, nel modello di cui all'allegato E all'avviso, il registro mensile di presenza, di cui all'allegato F, da utilizzarsi come documento obbligatorio al fine di verificare la frequenza ai servizi per la prima infanzia. Tale documento dovrà essere scansionato ed inserito sul sistema Informativo FSE+ affinché il settore possa effettuare i controlli di propria competenza.

I registri di presenza, ai fini della loro validità, oltre alle informazioni ivi richieste, devono essere accompagnati della copia del documento di identità dei sottoscrittori, che ne dichiarano la conformità all'originale.

Costituiscono giustificativi di spesa anche le certificazioni mediche e le dichiarazioni sostitutive dei genitori di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Variazioni in itinere della scheda preventivo

Sono ammissibili variazioni della scheda preventivo di cui all'allegato E purché preventivamente autorizzate dall'amministrazione regionale, che può concederle in casi eccezionali dietro richiesta da trasmettere obbligatoriamente a mezzo PEC entro il 31 marzo 2024 pena la irricevibilità della stessa.

Tale richiesta, sottoscritta digitalmente e **adeguatamente motivata**, potrà avere ad oggetto esclusivamente:

- la sostituzione dei bambini precedentemente inseriti nell'allegato E; dovranno allo scopo essere specificatamente indicati nella richiesta i bambini sostituiti ed i nuovi bambini da inserire e dovrà essere allegato un nuovo Allegato E dal quale si evincano le sostituzioni;
- l'indicazione di una periodo di frequenza (mensilità di inizio e termine) diverso da quello precedentemente indicato nell'allegato E trasmesso, fermo restando la durata massima di 10 mensilità.

Non potranno essere accolte in particolare:

- le richieste che prevedano l'esclusivo inserimento nell'allegato E di nuovi bambini senza la sostituzione di quelli già previsti;
- le richieste prive di motivazione.

L'eventuale scioglimento, operativo a tutti gli effetti in una data successiva a quella della presentazione del progetto iniziale o nel corso dell'anno educativo, dell'esercizio della gestione associata così come descritta all'articolo 3, dà luogo alla revoca totale delle risorse assegnate con obbligo di restituzione di quanto già erogato.

L'Amministrazione valuta la richiesta di modifica e procede, in caso positivo, alla approvazione della richiesta di variazione.

Non possono essere modificate la tipologia di destinatari e le finalità del progetto.

Articolo 11

Modalità di monitoraggio, rendicontazione e liquidazione in itinere

La liquidazione delle risorse alle amministrazioni beneficiarie dei contributi da parte della Regione, fino ad un massimo del 90% delle risorse assegnate, avverrà, successivamente alla assegnazione dell'anticipo, sulla base di una unica scadenza trimestrale (31 marzo 2024 - inserimento giustificativi entro il 10/04/2024), dietro:

- corretto inserimento nel Sistema Informativo del FSE+, delle scansioni dei registri di presenza di cui all'allegato F, correttamente compilati, e della documentazione prevista al presente avviso utile per la valutazione e l'ammissibilità, ai fini del riconoscimento dei contributi, delle assenze dei bambini, comprensivi dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori;
- trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it della chiusura trimestrale, lato Ente, così come generata tramite Sistema Informativo FSE+ sottoscritta digitalmente.

Articolo 12

Controlli in itinere e a rendiconto dell'amministrazione regionale

Il Settore regionale competente in ogni fase del procedimento amministrativo svolgerà le attività di controllo, anche a campione, ai sensi della normativa vigente al momento dell'effettuazione degli stessi, al fine di:

- verificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente Avviso;
- verificare l'effettiva erogazione dei servizi, effettuando controlli in loco presso le strutture;
- verificare l'assolvimento degli obblighi di rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa regionale per i servizi indicati nel progetto;
- verificare la correttezza della documentazione e delle procedure seguite ai fini della attuazione dei progetti.

Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si rilevino irregolarità la Regione Toscana potrà procedere alla revoca dei contributi e, laddove necessario, al recupero/compensazione delle somme versate per l'abbattimento dei costi delle tariffe/rette.

In proposito si precisa che la Regione Toscana effettuerà controlli in loco, a mezzo di personale appositamente autorizzato, presso le amministrazioni beneficiarie dei contributi, nonché presso i servizi per i quali si sostiene l'accoglienza dei bambini e delle bambine, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Tali controlli sono resi da personale pubblico o privato appositamente incaricato.

A seguito di tali controlli, i cui esiti saranno riportati in apposito verbale, la Regione potrà:

- verificare il rispetto di quanto prescritto dal presente avviso e dalla Convenzione di cui all'allegato D;
- prescrivere l'effettuazione di adeguamenti entro un termine prefissato;
- provvedere alla revoca dei contributi.

Si precisa che la Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione beneficiaria dei contributi in caso di rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli in loco.

Articolo 13

Rendicontazione finale

In sede di rendiconto finale le amministrazioni assegnatarie delle risorse:

- scansionano e rendono disponibili sul Sistema Informativo FSE+ i giustificativi di cui all'articolo 9; nel caso di assenze per malattia di cui all'articolo 6 dovrà essere allegato il certificato medico e, nel caso in cui nello stesso non sia desumibile chiaramente la data di inizio e fine della malattia, specifica dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore dei bambini interessati, con il modello di cui all'allegato G, ove si indichi il periodo di assenza, accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore;
- inseriscono "in modo univoco" nel Sistema Informativo i dati anagrafici dei destinatari dei progetti;
- trasmettono il rendiconto finale esclusivamente via PEC entro e non oltre il 3 novembre 2024 alla Regione Toscana – Settore Educazione e istruzione all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, inviando:

- 1) la relazione finale di sintesi, con il modello di cui all'allegato H, sottoscritta digitalmente;
- 2) le chiusure trimestrali, lato Ente, così come generata tramite Sistema Informativo FSE+ sottoscritta digitalmente;

- 3) il rendiconto così come generato tramite Sistema Informativo FSE+ sottoscritto digitalmente;
- 4) l'allegato E firmato digitalmente aggiornato con l'indicazione dei mesi di frequenza effettivi dei soli destinatari del progetto; lo stesso modello dovrà essere inviato anche in formato scrivibile (ods, xls, etc.);
- 5) la determina dirigenziale di individuazione dei bambini e delle bambine destinatarie del progetto, con l'indicazione dei corretti mesi di presenza, che approva l'allegato E a consuntivo; può essere omesso tale invio esclusivamente qualora tale atto sia stato inviato in sede di presentazione del progetto e non siano intervenute variazioni nello stesso;
- 6) la scheda di calcolo delle UCS di cui all'allegato I, firmata digitalmente, una per ogni struttura educativa.

Ad esito dell'istruttoria della documentazione a rendiconto e all'inserimento nel Sistema Informativo della documentazione di cui sopra, la Regione provvede al saldo del contributo assegnato. La Regione ha facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sulle singole amministrazioni beneficiarie, anche ai sensi di quanto previsto dal dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Il Settore regionale competente potrà richiedere alle amministrazioni beneficiarie dei contributi la trasmissione del rendiconto finale, ovvero di fornire chiarimenti o integrazioni a mezzo di specifica richiesta entro 15 giorni lavorativi pena il non riconoscimento delle relative spese (UCS). Trascorso tale termine, perentoriamente stabilito, senza che sia pervenuta la documentazione richiesta il Settore regionale competente deciderà sulla base della documentazione disponibile.

Ulteriori indicazioni sul monitoraggio e sulla rendicontazione potranno essere fornite alle amministrazioni beneficiarie dal Settore regionale competente.

La documentazione relativa al rendiconto finale dovrà essere conservata dal beneficiario agli atti del proprio ufficio fino al 31.12.2035

La mancata osservanza dei termini da parte delle amministrazioni beneficiarie o dei servizi convenzionati comporta la non erogazione delle risorse assegnate, fino ad assolvimento degli adempimenti sopra indicati.

La Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione beneficiaria dei contributi nei seguenti casi:

- a) revoca totale in caso di mancato avvio dell'attività prevista dal progetto;
- b) revoca totale in caso di rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli sulle attività da parte dell'amministrazione regionale;
- c) revoca totale o parziale in caso di omessa o insufficiente o ritardata trasmissione delle integrazioni richieste dall'amministrazione regionale, senza che precedentemente sia stata formalizzata la richiesta di proroga;
- d) revoca totale ove risulti che l'amministrazione beneficiaria non abbia inviato la rendicontazione finale a seguito degli eventuali solleciti;
- e) revoca totale in caso di scioglimento, operativo a tutti gli effetti in una data successiva a quella della presentazione del progetto iniziale o nel corso dell'anno educativo, dell'esercizio della gestione associata così come descritta all'articolo 3;
- f) in tutti gli altri casi stabiliti dal presente avviso in cui il mancato adempimento costituisce motivo di revoca totale.

Avverso il presente avviso ed i relativi provvedimenti di assegnazione e revoca dei contributi è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria amministrativa competente per legge nei relativi termini.

Articolo 14

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dirigente del Settore Educazione e Istruzione.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

La Regione, i Comuni e le Unioni di Comuni - rispettivamente parti del presente Avviso - ognuno per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ed i soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati, provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

A tal fine si precisa quanto segue:

- la Regione Toscana è tenuta ad acquisire i dati dei partecipanti per le finalità di monitoraggio, verifica, rendicontazione e valutazione degli interventi cofinanziati, in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria ed in particolare il Regolamento (Ue) 2021/1057 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Gli interessati del trattamento sono i genitori/tutori dei bambini e delle bambine che frequentano i servizi per la prima infanzia;
- costituiscono oggetto del trattamento in particolare:
 - i dati anagrafici dei genitore/tutore (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita) dati di residenza/domicilio, indirizzo mail, recapito telefonico, dati economici (valore ISEE del nucleo familiare), i giustificativi previsti dal presente avviso;
 - i dati anagrafici del bambino (nome, cognome, codice fiscale, sesso, cittadinanza, data di nascita) e dati relativi alla residenza;
- il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche;
- la Regione Toscana adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati;
- i dati, inoltre, sono comunicati a soggetti terzi, e specificatamente al soggetto incaricato della gestione e manutenzione dell'applicativo regionale, ai soggetti incaricati dalla Regione per l'esercizio delle funzioni di controllo, verifica e monitoraggio dei progetti, ai Comuni e alle Unioni di Comuni aderenti al presente avviso; l'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare;
- i dati personali non saranno diffusi;
- la durata massima di conservazione dei dati è pari a 10 anni, dalla data di acquisizione del dato, ciò anche in applicazione di quanto previsto dalla normativa europea;
- i Comuni, le Unioni di Comuni e i soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati che raccolgono i dati personali degli interessati per le finalità del presente Avviso sono tenuti a dare adeguata informativa agli stessi, specificando nella stessa che i loro dati personali saranno comunicati alla Regione per obblighi di legge (art 4 ter Legge regionale n. 32/2002);

- i dati personali forniti dalle parti per le finalità del presente Avviso sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- ciascuna parte provvede ad individuare il proprio personale da istruire ed autorizzare al trattamento dei dati personali;
- ciascuna parte può trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Avviso;
- ciascuna parte riconosce agli interessati i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 e ne definisce le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta Regionale - P.zza duomo 10 - 50122 Firenze. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: dpo@regione.toscana.it. Aderendo alle Misure previste dal presente avviso Comuni, Unioni di Comuni e soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati confermano di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento risponda ai requisiti prescritti, anche al fine di garantire la tutela dei dati personali, qualora presenti, e i diritti degli interessati.

I trattamenti effettuati per conto del Titolare Regione Toscana cesseranno al termine del periodo di riferimento delle attività previste negli atti richiamati nelle premesse o di ulteriori atti successivi che ne prevedano la prosecuzione, ovvero in caso di cessazione anticipata delle attività, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e soggetti coinvolti concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

Comuni, Unioni di Comuni e soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati che aderiscono si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101/18; in particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, si impegnano a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei suddetti dati personali nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di cui al presente avviso;
- trattare i dati personali soltanto sulla base delle disposizioni previste dal presente avviso ovvero dalle ulteriori documentate istruzioni fornite da Regione Toscana quale Titolare del trattamento nei casi non disciplinati dallo stesso, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, a Regione Toscana;
- adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del GDPR nonché dei provvedimenti prescrittivi del Garante in tema di sicurezza dei dati ed amministratori di sistema fino alla loro eventuale modifica;
- assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, notifica all'Autorità per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante") di eventuali violazioni di dati personali e, se del caso, loro comunicazione agli interessati, nonché di valutazione d'impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Titolare, nonché delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione all'adempimento dei suddetti obblighi;
- informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo e comunque entro il termine di 30 ore dall'avvenuta conoscenza, il Titolare del Trattamento di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai

sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE (una descrizione della natura della violazione di dati personali e delle conseguenze della stessa, e le misure proposte o adottate dal Responsabile per porvi rimedio);

- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (gli Incaricati), che operano sotto la propria autorità, nonché adottare le misure volte a:
 - (i) garantire l'assunzione da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati,
 - (ii) fornire loro adeguate e documentate istruzioni circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati e
 - (iii) vigilare sulla osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle istruzioni impartite per il trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
- assicurare, ai fini della corretta applicazione della vigente normativa sulla privacy, il costante monitoraggio degli adempimenti e delle attività effettuati da chi opera sotto la propria autorità (se applicabili: fornire l'informativa, raccogliere il consenso, l'elaborazione ed archiviazione, la comunicazione e la diffusione, etc.) in relazione alle operazioni di trattamento di competenza;
- informare periodicamente il Titolare del Trattamento, su richiesta di quest'ultimo, in ordine all'attività svolta, sia sotto il profilo del trattamento, sia sotto il profilo della sicurezza dei dati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- inviare al Titolare del Trattamento, previa apposita richiesta scritta, al momento della cessazione delle operazioni di trattamento o anche antecedentemente in caso di specifica richiesta del Titolare del Trattamento, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti privacy;
- informare prontamente il Titolare del Trattamento di ogni questione rilevante ai fini della presente nomina, quali a titolo indicativo: (i) istanze di interessati; (ii) richieste del Garante; (iii) violazioni o messa in pericolo della riservatezza, della completezza o dell'integrità dei dati personali;
- fornire per quanto di competenza la massima collaborazione al Titolare del Trattamento in caso di istanze avanzate da parte degli interessati, ex artt. dal 15 al 22 del GDPR, le cui informazioni sono trattate in esecuzione dei Servizi o in caso di accertamenti o ispezioni effettuate da parte del Garante, nonché in caso di qualsiasi controversia avente ad oggetto la normativa a tutela dei dati personali;
- garantire per quanto di competenza l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta o necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e/o da regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo ed alla vigente Normativa Privacy, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni che il Titolare del Trattamento (con preavviso minimo di 5 giorni), direttamente o avvalendosi di terzi, potrà effettuare per verificare la puntuale osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle proprie indicazioni;
- comunicare al Titolare del Trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) di Toscana Promozione Turistica collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare del Trattamento.

L'esecuzione delle attività di cui al presente avviso non originano alcun diritto a percepire compensi ulteriori.

Comuni, Unioni di Comuni e soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati si impegnano a tenere indenne il Titolare da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi a causa della violazione, da parte propria (o di suoi dipendenti o collaboratori ovvero di sub-responsabili) degli obblighi a suo carico in base alla presente e/o della violazione delle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE+. Potrebbero inoltre essere conferiti alla banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici regionali per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità, facendo riferimento al Regolamento Generale della Protezione Dati; del D. Lgs. 101/2018 e al GDPR (Regolamento UE 679/2016).

Articolo 16

Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 47 in tema di uso dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>.

Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, i Comuni e i servizi per la prima infanzia sono tenuti a:

- a fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster/cartello di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione "Nidi di qualità" che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

In applicazione di quanto previsto dal Reg (UE) 2021/1060 (art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, qualora il comune:

- non rispetti i gli obblighi di cui all'articolo 47, riguardo l'uso dell'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX;
- non adempia a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50 Reg (UE) 2021/1060);
- non ponga in essere azioni correttive.

L'autorità di gestione, almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul proprio sito web a norma dell'art. 49 § 5 del Reg. (UE) 1060/2011.

I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX (art. 49 § 6 del Reg. (UE) 1060/2011).

Elenco Allegati:

- B: Proposta di adesione all'avviso
- C: Dettaglio Tariffe
- D: Convenzione
- E: Elenco destinatari del progetto
- F: Registro di presenza
- G: Dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore in caso di malattia
- H: Relazione finale
- I: Scheda di calcolo delle UCS